

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa **(1) (2)**, nonché il relativo regime di pubblicità, in attuazione dei commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e s.m.i..

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate:

- dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile;
- dall'articolo art. 409, n. 3, del codice di procedura civile;
- dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. **(4)**;
- dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nota 1: la collaborazione occasionale consiste in una "prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. La collaborazione coordinata e continuativa, qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale." (così: Presidenza consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, circolare 11 marzo 2008 n. 2)

Nota 2: a seconda del contenuto della prestazione richiesta, rientrano nelle collaborazioni esterne, in particolare, gli incarichi di studio, ricerca, consulenza.

Per la definizione di tali incarichi si fa riferimento a quella fornita dalla magistratura contabile (in particolare: Corte dei Conti, SS.RR. in sede di controllo, nella deliberaz. n. 6 del 15 febbraio 2005) secondo cui:

- incarichi di studio: sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal DPR n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i metodi applicati, i risultati e le soluzioni proposte.
- incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno.
- incarichi di consulenza: consistono in prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi. Possono rientrarvi altresì: consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;

studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;

- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Nota 4 : per specializzazione universitaria si intende il possesso della laurea specialistica (magistrale) o di altro titolo equivalente.

Art. 2 Esclusioni

1. Non rientrano fra gli incarichi di cui al presente regolamento ed in via esemplificativa:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi in genere, con prevalenza del "dare" sul "fare", o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

- quelli concernenti la esternalizzazione di servizi dell'Ente;

- quelli volti all'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti locali e/o pubbliche amministrazioni;

- incarichi per prestazioni inerenti lo svolgimento di specifiche attività per l'esercizio delle quali è necessaria ai sensi di legge, l'iscrizione in appositi albi professionali quali il medico competente, il responsabile servizio prevenzione e sicurezza e simili;

- incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria anche integrata, l'urbanistica e il paesaggio, quelli affini di consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica ed analisi di cui all'allegato IIA sub 12 del codice contratti in quanto soggetti alla disciplina degli appalti di pubblici servizi;

- incarichi di progettazione di lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza, di direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto per i quali vale il codice dei contratti;

- incarichi di consulenza gestionale regolati dal codice dei contratti;

- quelli di progettazione in genere in materia cultura, sociale, ed ogni altra tipologia progettuale necessaria all'Ente per il conseguimento dei propri obiettivi;

- incarichi di collaborazione presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;

- incarichi di alta specializzazione di dotazione organica;

- incarichi per prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni in applicazione dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 43 della legge 449/1997;

- gli incarichi di cui all'art. 90 del D.lgs. 267/2000.

2. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

3. Sono esclusi dalle procedure comparative di cui all'art. 7 e dagli obblighi di pubblicità di cui all'art. 13 le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma.

4. Sono escluse dall'applicazione soltanto delle disposizioni sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'art. 1, c. 188, della L. n. 266 del 2005, relative a progetti di ricerca e innovazione.

Art. 3

Presupposti per l'attivazione degli incarichi

1. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento dovranno sussistere simultaneamente i seguenti presupposti:

a) le attività oggetto degli incarichi dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure deve verificarsi una carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa;

b) l'incarico deve rispettare le previsioni del documento programmatico approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge finanziaria 2008;

c) l'oggetto della prestazione che l'incaricato è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di quest'ultima;

d) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva **(5)** di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione;

e) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

g) deve essere svolta in via preliminare, nei casi previsti, la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico come disciplinata dal presente Regolamento.

Nota 5: Si considerano casi di impossibilità oggettiva:

- la carenza effettiva di personale professionalmente preparato per la prestazione richiesta;
- l'assenza di risorse umane disponibili;
- gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa - per esempio rilevanti carichi di lavoro riferiti ad una dotazione organica ridotta che impediscono all'Amministrazione di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività;
- l'inesigibilità delle prestazioni.

Art. 4

Competenza e responsabilità

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta ai Responsabili di settore, ciascuno per la propria area di competenza, che vi possono ricorrere nell'ambito delle previsioni approvate dal Consiglio Comunale e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 5 **Individuazione del fabbisogno**

1. Il Responsabile del settore interessato al conferimento dell'incarico:
- verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità;
 - verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento;
 - in relazione agli elementi individuati, come indicati nei punti precedenti, ed al contenuto della prestazione necessitata, verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta;
 - verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 6 **Individuazione delle professionalità**

1. Il Responsabile del settore interessato al conferimento dell'incarico predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
- a)** definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b)** gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c)** durata dell'incarico;
 - d)** luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e)** compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della adeguata e comprovata professionalità correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 7

Procedura comparativa

1. Il Responsabile competente procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi **(6)**:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, anche presso l'Ente, e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;

e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori elementi di valutazione e si può prescindere dalla richiesta dell'offerta economica.

4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la

presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Nota 6 : l'elencazione è da intendersi in termini esemplificativi.

Art. 8 Formazione di albi - elenchi

1. Per le esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica potranno essere predisposti annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi, articolati per specifiche categorie di attività o di specializzazioni, di personale qualificato, in possesso di determinati requisiti, da cui attingere con il criterio della rotazione degli incarichi e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza **(7)**.

2. Il bando e/o l'avviso deve contenere:

- i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
- la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
- la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.

3. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dal Responsabile del settore interessato e che procederà al conferimento dell'incarico.

Nota 7 : Si dà luogo ad una procedura negoziata, analoga a quella di cui all'art. 57, c. 6, del D.lgs. 163/2006, con invito ad almeno tre soggetti iscritti all'elenco/albo (se sussistono in tale numero soggetti idonei)

Articolo 9 Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, possono essere conferiti incarichi esterni di collaborazione, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali

siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
d) per incarichi di importo, al netto dell'IVA se dovuta, fino a 5.000,00 Euro

Articolo 10 **Formalizzazione dell'incarico**

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 11 **Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti, per ritardi non imputabili al collaboratore o per esigenze sopravvenute, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 12 Norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione assunta dal Responsabile di settore competente.

2. I provvedimenti di impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento **(8)**, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere inviati, a cura del Settore affidante, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

Nota 8 : In questo senso: C.d.C., sez. Autonomie, delib. 17/02/2006, n. 4.

Art. 13 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 13 Pubblicità ed efficacia

1. Degli **avvisi** di cui agli articoli 6 ed 8 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei a

seconda della natura dell'incarico da conferire e dell'entità del corrispettivo previsto.

2. Dell'**esito della procedura comparativa** deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 **(9)**.

4. Gli **incarichi conferiti** sono resi pubblici mediante:

- a) pubblicazione sul sito web dell'Ente dei provvedimenti di incarico contenenti l'espressa indicazione dei soggetti incaricati, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del corrispettivo erogato;
- b) inserimento in apposita sezione del sito web dell'Ente, accessibile al pubblico, dell'elenco dei soggetti affidatari con le indicazioni di cui alla lettera precedente.

5. A cura del Responsabile del procedimento per l'Anagrafe delle Prestazioni, una **copia dell'elenco** di cui al comma precedente è trasmessa semestralmente, con le modalità stabilite dalla legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Nota 9 : art. 3, c. 18, l. n. 244 del 2007: *I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.*

Art. 14

Limite annuo della spesa per incarichi

1. Il limite massimo della spesa annua per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze ai soggetti di cui al presente regolamento è stabilito nel bilancio di previsione .

2. Il dato di cui al comma precedente dovrà essere comunicato alla sezione regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 15

Disposizioni finali. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di approvazione.

